



2024/1903

8.8.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/2024**  
**del 26 aprile 2024**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1903]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 349/2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 abroga il regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 535 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione) è inserito il punto seguente:  
"536. **32023 R 1334**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 349/2010 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 111)";
2. il testo del punto 1zzzzzc (Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione) è soppresso.

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1334 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 27 aprile 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 30.6.2023, pag. 111.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 24.4.2010, pag. 31.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2024

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---